

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (Accordo relativo alle Soluzioni) regolano le modalità e i termini per la fornitura a In.Te.S.A. S.p.A. ("Acquirente"), da parte del Fornitore di beni e servizi (l'Acquirente ed il Fornitore potranno nel seguito essere identificati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti").

1.0 Definizioni

"**Consociate**" indica i soggetti che controllano, che sono controllate da, o che sono sotto il comune controllo di una delle parti del presente Accordo.

"**Accordo**" indica le presenti Condizioni Generali ed ogni Descrizione della Prestazione relativa allo stesso, ogni Ordine, ogni Allegato di Partecipazione, ed altri allegati o appendici che fanno riferimento in modo specifico al presente Accordo.

"**Business Partner Agreement**" indica un Accordo in essere tra l'Acquirente e il Fornitore al fine di promuovere commercializzare e supportare specifici prodotti e/o servizi.

"**Cliente**" indica il cliente dell'Acquirente.

"**Beni**" indica ciascun prodotto che il Fornitore prepara o fornisce all'Acquirente come indicato nella Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine. I Beni includono le Macchine, i Prodotti Programma, le Opere su commissione, i Materiali Preesistenti e i Tools.

"**Opere su commissione**" indica qualsiasi Bene (inclusi il codice sorgente di programmi per elaboratore, le sue Caratteristiche Esteriori) sviluppate in esecuzione del presente Accordo e come descritto nella relativa Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine. Le Opere su commissione non includono Materiali Preesistenti, Tools, Prodotti Programma o altri elementi specificamente esclusi nella relativa Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine.

"**Aiuto Elettronico**" indica il processo tramite il quale il Fornitore disattiva, elimina o impedisce l'utilizzo del software senza il consenso o la cooperazione dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente. L'Aiuto Elettronico può essere eseguito elettronicamente o attraverso altri mezzi (ad esempio, in remoto tramite "back doors" o punti di accesso nascosti nel software o tramite comandi di spegnimento nascosti nel software, che possono essere attivati tramite telefono o in altri modi).

"**Macchina**" indica una macchina, i suoi dispositivi, i componenti, i cavi e gli accessori, compresa la documentazione necessaria per installarla, supportarla, utilizzarla ed effettuarne la manutenzione.

"**Caratteristiche Esteriori**" indica qualsiasi forma di illustrazione, grafica o audiovisiva generata tramite l'esecuzione di un codice o di eventuali interfacce di programmazione, linguaggi o protocolli eseguiti sull'elaboratore per rendere possibile l'interazione con altri programmi di elaborazione o con utenti finali. Le Caratteristiche Esteriori non comprendono il codice che ne permette l'esecuzione.

"**Invenzioni**" indica idee, progetti, concetti, tecniche, invenzioni, scoperte o miglioramenti, siano o meno brevettabili, concepiti o tradotti in pratica dal Personale del Fornitore nel corso della realizzazione del presente Accordo.

"**Invenzioni Congiunte**" indica invenzioni realizzate dal Personale del Fornitore con il Personale dell'Acquirente.

"**Allegato di Partecipazione**" indica un accordo sottoscritto da una o più Consociate che includa per rinvio a tutti gli effetti contrattuali tutti i termini del presente Accordo, di ogni relativa Descrizione della Prestazione ed ogni altro allegato ed appendice specificamente richiamato dall'Allegato di Partecipazione.

"**Dati Personali**" indica qualsiasi tipo di informazione che può portare all'identificazione di un individuo

"**Personale**" indica le persone che sono (i) dipendenti dell'Acquirente o del Fornitore, (ii) gli agenti nominati dall'Acquirente o dal Fornitore, (iii) appaltatori autonomi ingaggiati dall'Acquirente o dal Fornitore o (iv) forniti all'Acquirente o al Fornitore da un Subappaltatore. Per chiarezza, qualunque agente nominato dal fornitore o imprenditore indipendente ingaggiato dal Fornitore è anche un Subappaltatore.

"**Materiali Preesistenti**" indica elementi, comprese le Caratteristiche Esteriori, contenuti in un Bene, i cui diritti d'autore sono proprietà di una terza parte o che il Fornitore ha creato o fatto creare al di fuori dell'ambito del presente Accordo. I Materiali Preesistenti non comprendono i Prodotti Programma e i Tools, ma possono comprendere materiali creati utilizzando i Tools.

"**Corrispettivi**" indica i prezzi concordati, anche con riferimento a pagamento e valuta, per i Beni e Servizi, escluse le tasse ma inclusi tutti gli oneri, così come precisato nella relativa Descrizione della Prestazione.

"**Prodotti Programma**" indica il software del Fornitore disponibile in commercio e la documentazione necessaria per installarlo, supportarlo, utilizzarlo ed effettuarne la manutenzione.

"**Servizi**" indica i Servizi che il Fornitore rende all'Acquirente identificati nella relativa Descrizione delle Prestazione e/o nell'Ordine.

"**Descrizione della Prestazione**" indica qualsiasi documento che:

1. Si presenta come una Descrizione della Prestazione;
2. è sottoscritto da entrambe le parti;
3. incorpora come riferimento i termini e le condizioni del presente Accordo; e
4. descrive i Beni e i Servizi, inclusi tutti i requisiti, le specifiche o i piani.

"**Subappaltatore**" identifica un individuo (appaltatore autonomo), una società, una società a responsabilità limitata o altro ente o organismo a cui il lavoro da svolgere nel quadro del presente Accordo è stato subappaltato.

"**Tassa**" o "**Tasse**" indica qualsiasi tassa, corrispettivo, canone, imposta o altro contributo imposto o raccolto da un qualsiasi ente governativo nel mondo o da qualsiasi altra loro sottodivisione, in qualunque modo indicata o riscossa in relazione alla vendita di Beni o Servizi, o in relazione alla vendita, all'utilizzo, al trasferimento di merci e servizi, Imposta sul Valore Aggiunto, o qualsiasi altra imposta o tributo relativi a qualunque pagamento effettuato dall'Acquirente al Fornitore per i Beni e/o Servizi consegnati e/o erogati dal Fornitore all'Acquirente in conformità al presente Accordo; in ogni caso sono escluse le imposte sul reddito o sul capitale del Fornitore, le tasse in sostituzione di tale reddito netto o altre tasse che devono essere corrisposte dal Fornitore in base a norme di legge.

"**Tools**" indica software non disponibile in commercio incluse le sue Caratteristiche Esteriori, necessario per lo sviluppo, la manutenzione o la realizzazione di un prodotto software che non sia un Prodotto Programma.

"**Ordine**" indica un ordine d'acquisto, o altro documento emesso dall'Acquirente (es: Polizza di Carico o altro documento definito dall'Acquirente) sia in forma elettronica che in forma scritta e costituisce l'unica autorizzazione ad effettuare transazioni da parte del Fornitore a fronte del presente Accordo. Una Descrizione della Prestazione va considerata equivalente ad un Ordine soltanto se specificato in tal senso per iscritto dall'Acquirente.

2.0 Descrizione della Prestazione

Il Fornitore fornirà Beni e Servizi precisati nella relativa Descrizione della Prestazione secondo i termini specificati nell'Ordine. Il Fornitore darà inizio all'esecuzione della prestazione soltanto dopo aver ricevuto l'Ordine da parte dell'Acquirente. L'Acquirente può richiedere la modifica di una Descrizione della Prestazione. In tal caso il Fornitore sottoporrà all'Acquirente un'offerta specificando l'implicazione di tale modifica. Le modifiche accettate dall'Acquirente verranno precisate in una Descrizione della Prestazione modificata o in un Ordine di modifica accettato dalle parti. Il Fornitore accetterà tutti gli Ordini conformi ai termini e alle condizioni del presente Accordo.

3.0 Determinazione dei Corrispettivi

Il Fornitore offrirà i Beni e/o i Servizi all'Acquirente ai Corrispettivi stabiliti. I Corrispettivi per i Beni e/o i Servizi definiti nella Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine ed accettati dall'Acquirente più il pagamento delle Tasse applicabili costituiranno l'unico importo dovuto al Fornitore da parte dell'Acquirente. La relativa Descrizione della Prestazione o l'Ordine conterrà i Corrispettivi per ogni paese che riceve i Beni e i Servizi in base al presente Accordo. Il Fornitore non ha diritto al pagamento ai sensi del presente Accordo per le attività che siano anche oggetto di un Business Partner Agreement con l'Acquirente.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità e/o le spese connesse con la consegna di Beni o l'erogazione dei Servizi forniti all'Acquirente in altri articoli di queste Condizioni Generali d'acquisto.

4.0 Tasse

Le fatture del Fornitore devono indicare tutte le imposte applicabili, se del caso, per competenza fiscale e con una corretta ripartizione tra Prodotti e Servizi imponibili e non imponibili. Il Fornitore si assume la responsabilità di inviare i pagamenti di tali Tasse tempestivamente all'Autorità Fiscale appropriata in ciascuna giurisdizione. Il Fornitore si impegna a calcolare in modo appropriato qualsiasi Tassa applicabile al momento della fattura. Il Fornitore e l'Acquirente accettano di cooperare per ridurre l'importo della Tassa applicabile, laddove possibile ed appropriato, concedendosi ragionevole preavviso e cooperazione in relazione a eventuali verifiche. Il Fornitore si assume anche la responsabilità esclusiva per tutte le tasse, le valutazioni, o altri prelievi sul proprio reddito, su immobili, attrezzature o software affittati o acquistati. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore consegnerà la documentazione appropriata, per l'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni come richiesto dalle leggi fiscali di competenza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.

L'Acquirente effettuerà le trattenute fiscali, se la legge applicabile richiede di effettuare tali trattenute sui pagamenti fatti al Fornitore, e trasmetterà al Fornitore solo l'importo netto. L'Acquirente si impegna a rimettere in modo tempestivo tutte le imposte trattenute alla competente autorità governativa in ogni paese. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di qualsiasi Ente impositore relativa alle Tasse pagate dall'Acquirente al Fornitore, e per qualsiasi sanzione, multa, integrazione alla tassa o interessi imposti a seguito del mancato pagamento della tassa da parte del Fornitore al relativo Ente impositore. Il Fornitore, inoltre, terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa avanzata dall'ente delle imposte per sanzioni, multe, integrazioni o interessi dovuti in seguito alla mancata fatturazione all'Acquirente, da parte del Fornitore, dell'esatto ammontare della Tassa.

5.0 Pagamenti ed Accettazione

I Termini di Pagamento verranno precisati nella relativa Descrizione della Prestazione o nell'Ordine. Il pagamento delle fatture non verrà considerato di per sè accettazione dei Beni e/o dei Servizi, in quanto tali Beni e/o Servizi verranno assoggettati ad ispezione, verifica, accettazione o eventuale rifiuto in conformità ai criteri di accettazione e/o completamento precisati nella relativa Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine. L'Acquirente o il Cliente possono, a loro discrezione, rifiutare i Beni e/o i Servizi non conformi ai criteri di accettazione e/o completamento e richiederne il relativo rimborso, oppure chiedere al Fornitore, mediante comunicazione scritta dell'Acquirente, di riparare o sostituire tali Beni o rieseguire tali Servizi, senza alcun addebito e in modo tempestivo.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge locale e senza possibilità di rinuncia o limitazione contrattuale, il Fornitore invierà le fatture, loro eventuali correzioni o qualsiasi eventuale richiesta di rimborso, all'Acquirente entro un (1) anno dall'accettazione dei Beni o dal completamento dei Servizi. Eventuali eccezioni devono essere specificamente accettate dall'Acquirente.

Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il termine di pagamento non sarà più di 60 giorni dalla data di consegna o dalla comunicazione che la prestazione è stata completata. Tuttavia il Fornitore avrà l'obbligo di consegnare, insieme al bene o alla comunicazione di avvenuta esecuzione della prestazione, la relativa fattura.

5.1 Licenze per Servizi di Outsourcing

Nel caso in cui l'Acquirente fornisca servizi di outsourcing a licenziatari di un Prodotto Programma, l'Acquirente non dovrà al Fornitore alcun compenso per la concessione di una licenza o per la cessione della stessa o per il trasferimento del relativo Prodotto Programma ad un sistema di elaborazione dell'Acquirente che abbia una configurazione simile al sistema di elaborazione per il quale il Prodotto Programma è stato dato in licenza. Quanto detto è condizionato al fatto che l'Acquirente dia al Fornitore un preavviso su fatto che tale Prodotto Programma sarà gestito dall'Acquirente e al fatto che il Prodotto Programma sarà utilizzato soltanto per conto del licenziatario. Alla scadenza o al termine dell'accordo per la fornitura di servizi di outsourcing tra l'Acquirente ed il licenziatario, cesserà il diritto dell'Acquirente di utilizzare tale copia del Prodotto Programma.

Per i Prodotti Programma che l'Acquirente ha acquistato direttamente dal Fornitore, l'Acquirente sarà libero di continuare ad utilizzare senza ulteriori costi tali Prodotti Programma a supporto delle proprie necessità commerciali, ivi incluso l'utilizzo per il supporto nell'ambito di servizi a Clienti, e purché tale utilizzo avvenga in conformità con i termini ed alle condizioni del presente Accordo. L'Acquirente avrà il diritto di cedere la licenza acquistata dal Fornitore ai sensi del presente Accordo a propri Clienti senza alcun costo ulteriore, purché l'Acquirente comunichi al Fornitore con un preavviso minimo di 30 giorni la propria intenzione di cedere tale licenza e purché, inoltre, il Cliente sottoscriva la licenza del Fornitore e/o altri simili documenti contrattuali che possano essere ragionevolmente richiesti per garantire il supporto di tali Prodotti Programma.

5.2 Tracciabilità Finanziaria

Il Fornitore si impegna al pieno rispetto delle disposizioni della Legge 13 Agosto 2010 n.136 (con particolare ma non esclusivo riferimento all'articolo 3 di tale Legge) in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari relativi a commesse pubbliche.

In caso di violazione da parte del Fornitore della predetta normativa il presente Accordo si intende risolto ex. 1456 c.c. ferma restando la responsabilità del Fornitore per i danni causati con tale violazione.

6.0 Commercio Elettronico

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi locali, le parti condurranno transazioni utilizzando un sistema di Commercio Elettronico in base al quale trasmetteranno e riceveranno elettronicamente ordini vincolanti di acquisto e vendita ("Documenti"). Le parti sottoscriveranno un separato accordo per la gestione della trasmissione di tali transazioni elettroniche e delle rispettive responsabilità.

7.0 Garanzie

7.1 Garanzie Contrattuali

Il Fornitore presta le seguenti garanzie contrattuali:

1. è in possesso dei requisiti, poteri e capacità necessari per stipulare il presente Accordo e l'esecuzione del presente Accordo avverrà a sue spese nel rispetto di qualsiasi legge, obbligo, normativa o regolamentazione
2. nessuna pretesa, obbligo, sottoposizione a pegno e/o qualsiasi azione è in corso o viene minacciata nei confronti del Fornitore tale che possa interferire con i diritti dell'Acquirente derivanti dal presente Accordo;
3. (a) ha comunicato all'Acquirente per iscritto l'esistenza di qualsiasi codice di terze parti, incluso a titolo di esempio il codice sorgente aperto, che è incluso o fornito in associazione con i Beni e (b) che il Fornitore ed i Beni sono conformi a tutti gli accordi di licenza applicabili a tale codice di terze parti;
4. i Beni e/o i Servizi non violano diritti di privacy, pubblicità, reputazione o di proprietà intellettuale di terze parti;
5. tutti gli Autori accettano di non far valere i loro diritti morali (diritti personali associati con la titolarità di un'opera secondo la legge di volta in volta applicabile) sui Beni, nei limiti consentiti dalla legge;
6. i Beni non contengono alcun Codice Nocivo;
7. conosce e dovrà agire in conformità a tutte le leggi, i regolamenti, gli usi e le politiche sull'importazione e l'esportazione applicabili (incluso, a titolo meramente esemplificativo, l'ottenimento di qualsiasi autorizzazione o permesso di importazione e/o esportazione ed esenzione dagli stessi, la presentazione delle dovute richieste agli organi competenti, e l'informativa in merito al rilascio o al trasferimento di tecnologie e di software a soggetti non di nazionalità Statunitense all'interno o all'esterno degli Stati Uniti, il rilascio o il trasferimento di tecnologia e software con contenuto Statunitense o derivato da software o tecnologia Statunitense); conosce e farà tutto il possibile per agire

in conformità con tutte le raccomandazioni sulla sicurezza della supply chain emanate dal governo competente e da organizzazioni che definiscono standard industriali in materia;

8. su richiesta dell'Acquirente fornirà tempestivamente tutte le informazioni necessarie all'importazione ed esportazione dei prodotti previsti dal presente Accordo, incluso, ove applicabile, l'Export Control Classification Number (ECCN) e le sue sottovoci o il numero di categoria della lista munizioni, e notificherà tempestivamente all'Acquirente in forma scritta eventuali variazioni alle informazioni fornite precedentemente;

9. se non autorizzato da licenza o regolamento governativo applicabile, incluso ma non limitato a qualsiasi autorizzazione degli Stati Uniti, il Fornitore in maniera diretta o indiretta non esporterà o riesporterà, in qualsiasi momento, qualsiasi informazione tecnica, tecnologia, software, o altri Beni forniti o sviluppati a fronte di questo o altri Accordi o qualsiasi altro Bene che sia stato sviluppato, o prodotto da, o usando informazioni tecniche, tecnologia, software o altri Beni dell'Acquirente a fronte di questo Accordo in qualsiasi paese vietato (compreso il rilascio di tali informazioni tecniche, di tecnologia, software, o altro Bene a cittadini, ovunque essi siano situati, di qualsiasi paese vietato), come specificato nei regolamenti di esportazione, embargo e sanzione applicabili;

10. il Fornitore:

(a) non utilizzerà, comunicherà, diffonderà o trasferirà all'estero le informazioni elaborate per l'Acquirente che possano condurre all'identificazione di una persona (Dati personali), salvo nei casi richiesti per adempiere al presente Accordo; e

(b) si conformerà a tutte le leggi e normative vigenti sulla privacy dei dati,

(c) implementerà e manterrà adeguate misure tecniche e organizzative e altre protezioni per i Dati Personali, (tra cui, a titolo esemplificativo, non caricando i Dati Personali forniti al Fornitore su qualsiasi computer portatile o su qualsiasi supporto di memorizzazione portatile che possa essere rimossi dai locali del Fornitore a meno che, in ogni caso, tali dati sono stati criptati e, nel caso di supporti di memorizzazione portatili, che tali dati siano caricati su supporti di memoria portatile al solo scopo di spostare tali dati al magazzino di stoccaggio esterno ai locali del Fornitore),

(d) riferirà all'Acquirente qualsiasi violazione della sicurezza dei dati personali immediatamente dopo la scoperta della stessa, qualora i Dati Personali fossero, o potrebbe essere, accessibili, utilizzati o acquisiti da una persona non autorizzata o compromessi in qualsiasi modo,

(e) collaborerà pienamente con l'Acquirente nell'investigare tali violazioni o trasgressioni,

(f) coopererà pienamente con le richieste dell'Acquirente per l'accesso, la correzione di, e la distruzione dei Dati Personali in possesso del fornitore, e

(g) rispetterà tutte le istruzioni o di altri requisiti forniti o emessi dall'Acquirente di volta in volta in materia di Dati Personali.

11. i Beni sono sicuri per qualsiasi uso compatibile con le garanzie, le specifiche e i requisiti di cui al presente Accordo;

12. i Beni sono privi di difetti di progettazione (esclusi i progetti scritti forniti dall'Acquirente, a meno che tali progetti siano basati interamente sulle specifiche del Fornitore);

13. I prodotti sono esenti da difetti di materiale e manodopera per il periodo di tempo stabilito nella relativa Descrizione della Prestazione o Ordine;

14. i Beni saranno conformi alle garanzie, alle specifiche e ai requisiti, inclusi ma non limitati a, ai requisiti di qualità di cui al presente Accordo;

15. tutti i Prodotti e tutte le parti dei Prodotti (comprese, ma non limitatamente alle parti che possono essere identificate come parti sostitutive in loco, parti di ricambio del Cliente, pezzi di ricambio, e/o altri dispositivi di memorizzazione) non devono avere problemi relativamente all'integrità dei dati, perdita di dati non rilevata, o problemi similari, e devono essere conformi con tutti gli altri requisiti indicati nella relativa Descrizione della Prestazione o nell'Ordine;

16. non si impegnerà nell'Aiuto Elettronico

17. i Servizi verranno prestati adoperando ragionevole diligenza e capacità conformemente alla relativa Descrizione della Prestazione e/o Ordine;

18. i Beni sono nuovi e non contengono parti usate né revisionate;

19. se non concordato per iscritto dall'Acquirente e autorizzato da una licenza o regolamento governativo applicabile, il Fornitore non fornirà all'Acquirente eventuali articoli, materiali, servizi o qualsiasi loro componente che Fornitore sa o ha motivo di credere, che sia stato originato o sia proveniente da un paese soggetto a un embargo generale degli Stati Uniti, come descritto nella normativa applicabile relativa all'esportazione, all'embargo ed alle sanzioni economiche (tra cui, a titolo esemplificativo, Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan o Siria);

20. i Beni non comprendono i "minerali del conflitto" che sono definiti in tutte le leggi, compresa la Dodd-Frank Wall Street Reform e la Consumer Protection Act, e che provengano da una nazione specificata in queste leggi, a meno che i "minerali del conflitto" provengano da fonderie e raffinerie approvate dal Conflict Free Sourcing Initiative's, dal Conflict Free Sourcing Program, (o equivalente accettabile all'Acquirente), in tali paesi. Il Fornitore dovrà informare l'Acquirente (nel formato specificato dall'Acquirente), almeno su base annuale (e ogni volta che il Fornitore cambia le sue fonti di approvvigionamento), di eventuali "minerali del conflitto" utilizzati per la produzione di qualsiasi Bene fornito all'Acquirente.

Il Fornitore dichiara che nessuno dei Beni contiene né utilizza sostanze che danneggiano l'ozono, conosciuti come halon, clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, cloroformio metile e tetracloruro di carbonio come definiti dal Protocollo di Montreal.

7.2 Garanzie Standard

La Garanzia Standard del fornitore per i Prodotti Programma si applicherà a difetti di progettazione, materiali e lavorazione; in ogni caso però, i Prodotti Programma saranno conformi a tutte le altre garanzie, le specifiche e i requisiti del presente Accordo. Le Garanzie Continuitive contenute nella sottosezione intitolata "Garanzie Continuitive" saranno anche a beneficio del Cliente dell'Acquirente, e il Cliente può trattare direttamente con Fornitore sotto tale garanzia. Nel caso che le Garanzie Standard del Fornitore contengano garanzie addizionali o più favorevoli rispetto alle garanzie di questo Accordo, si applicheranno le Garanzie Standard del Fornitore. Se il Fornitore non è il produttore originale, il Fornitore applicherà all'Acquirente o al Cliente tutte le garanzie fornite dal produttore originale.

LE GARANZIE E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO SOSTITUISCONO QUALUNQUE ALTRA GARANZIA E CONDIZIONE, ESPRESSE O TACITE, COMPRESSE QUELLE GARANZIE O CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

7.3 Contenuto della Garanzia

Salvo quanto previsto dalla sezione Responsabilità del Fornitore per le richieste di risarcimento da parte di Terzi, qualora i Beni ed i Servizi non risultino conformi alle garanzie previste dal presente Accordo, il Fornitore riparerà o sostituirà i Beni o rieseguirà i Servizi senza addebito e in modo tempestivo. In caso di inadempimento a quanto sopra, l'Acquirente o il Cliente potranno riparare o sostituire i Beni o rieseguire i Servizi, ed il Fornitore rimborserà all'Acquirente o al Cliente le spese effettivamente e ragionevolmente sostenute. Qualsiasi rimborso per Prodotti Programma di cui al precedente paragrafo sarà limitato a due (2) volte l'ammontare del costo della licenza e dei servizi di manutenzione specificati nella relativa Descrizione della Prestazione o Ordine.

7.3.1 Clausola di tutela per la clientela dell'Acquirente

Nel caso in cui una delle Parti dovesse convenire in giudizio l'altra Parte, il Fornitore si impegna a non interrompere la/le fornitura/e in corso e a porre in essere tutte le azioni utili al fine di non arrecare pregiudizio alcuno alla clientela dell'Acquirente. La fornitura potrà subire interruzione su espressa richiesta dell'Acquirente stesso ovvero sulla base di provvedimento giudiziale in tal senso che sia almeno provvisoriamente esecutivo.

7.4 Requisiti Soggettivi del Fornitore

Il Fornitore dichiara:

- 1) di essere un soggetto debitamente costituito in forma di società di capitali o di persone;
- 2) di possedere i requisiti richiesti:
 - dalla legge n. 646 del 13.09.1982, e
 - dalla legge n. 55 del 19.03.1990, e
 - successive modifiche.

Il Fornitore si impegna, su richiesta dell'Acquirente, a fornire la documentazione comprovante il possesso di tali requisiti nonché la prova documentale dell'avvenuto rinnovo, da parte delle competenti autorità, delle autorizzazioni previste dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore riconosce che l'affidamento di prestazioni e commesse a favore di società controllate, anche in via integrale dal Fornitore, così pure l'affidamento a consulenti è da considerarsi subappalto e pertanto soggetto a divieto assoluto.

In caso di inosservanza della presente clausola così come in caso di riscontro da parte del Cliente:

(a) dalla mancanza dei requisiti soggettivi del Fornitore richiesti dalla vigente legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, oppure

(b) da dichiarazioni contenenti notizie non corrispondenti al vero,

l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere immediatamente l'Ordine ex art. 1456 c.c., dandone semplice comunicazione scritta.

Qualora l'Acquirente consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto dell'Acquirente e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest'ultimo.

7.5 Protezione dei Dati Personali

In aggiunta agli obblighi previsti al punto "10" della sezione "Garanzie Contrattuali", nel caso l'Acquirente comunichi al Fornitore le informazioni relative ad una persona fisica identificati o identificabili ("Dati Personali") il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le misure di sicurezza del caso per proteggere i Dati Personali da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso e da qualsiasi altra forma di trattamento illecito dei medesimi Dati Personali (incluso, e non limitato ad assicurare l'affidabilità del personale che accede ai Dati Personali). Il Fornitore dichiara e garantisce: (i) che agirà in conformità alle leggi e regolamenti in materia di protezione dei dati personali (inclusa qualsiasi richiesta di notifica a, o registrazione con, le autorità competenti in materia di protezione dei dati), e (ii) che accederà, utilizzerà, gestirà e comunicherà a terze parti, trasferirà all'estero o in altro modo tratterà Dati

Personali in conformità alle istruzioni dell'Acquirente. A tal proposito, in generale, l'Acquirente istruirà il Fornitore al trattamento dei Dati Personali per quanto necessario all'esecuzione del presente Accordo. Il Fornitore assisterà prontamente l'Acquirente nel rispondere a richieste di accesso, correzione, blocco, eliminazione o cancellazione dei Dati Personali, incluso l'obbligo di fornire all'Acquirente una copia di tutti i Dati Personali rilevanti in forma tangibile. Il Fornitore non trasferirà alcun Dato Personale al di fuori di uno Stato con una legge e/o provvedimenti in materia di protezione dei Dati Personali restrittivi in merito al trasferimento dei Dati Personali a meno che tale trasferimento sia inevitabile per l'esecuzione da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo, o laddove l'Acquirente acconsenta al trasferimento per iscritto. L'Acquirente può, previa opportuna richiesta, verificare e appurare la conformità del Fornitore a quanto previsto nella presente Sezione. Alla data di cessazione del presente Accordo, il Fornitore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, restituire o cancellare prontamente tutti i Dati Personali ricevuti.

8.0 Consegna

I Beni e/o i Servizi saranno consegnati, secondo quanto previsto nella relativa Descrizione della prestazione e/o nell'Ordine. L'Acquirente può cancellare o riprogrammare la data di consegna o cambiare il luogo di consegna secondo quanto specificato nella Descrizione della prestazione e/o nell'Ordine. Il rischio di perdita e la proprietà sui Beni saranno trasferiti all'Acquirente o al Cliente dell'Acquirente nel luogo di consegna e/o al servizio di accettazione dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente, come specificato nella Descrizione della prestazione e/o nell'Ordine di riferimento. Se il Fornitore non sarà in grado di rispettare i termini di consegna pattuiti, il Fornitore ne darà prontamente notizia all'Acquirente, comunicandogli una nuova data di consegna e l'Acquirente potrà :

1. annullare l'Ordine relativo ai beni e/o Servizi non ancora consegnati e/o completati senza alcun addebito; e
2. avvalersi di tutti gli altri rimedi previsti dalle norme di legge applicabili, secondo equità, e ai sensi del presente Accordo.

9.0 Proprietà Intellettuale

9.1 Opere su Commissione

I lavori eseguiti su commissione appartengono esclusivamente all'Acquirente o al Cliente dell'Acquirente e sono Opere su Commissione. Qualora, secondo la legge applicabile, qualsiasi lavoro eseguito su commissione non venisse considerato una Opera su Commissione di proprietà dell'Acquirente, il Fornitore cederà la titolarità dei diritti di autore di tali lavori all'Acquirente o al Cliente dell'Acquirente.

Il Fornitore dichiara di adempiere a quanto previsto dall'Articolo 181bis della Legge 633/1941 sulla protezione del copyright, come introdotto dall'Articolo 10 della Legge 248/2000, che contiene nuove dichiarazioni sulla protezione del diritto d'autore di tutti i prodotti software distribuiti in Italia. Il Fornitore indennizzerà e tutelerà l'Acquirente da qualsiasi danno, costo e/o spesa derivante dalla violazione della precedente dichiarazione e garanzia. Questa Sottosezione resterà in vigore anche dopo la cessazione o la scadenza del presente Accordo e di qualsiasi Descrizione della prestazione/Ordine e resterà in vigore fino alla sua esecuzione.

9.2 Marchi

Il presente Contratto non concede ad alcuna della Parti il diritto di utilizzare i marchi di fabbrica, i marchi commerciali o i marchi di servizio dell'altra Parte di una delle sue Consociate, o altre designazioni in qualsiasi promozione o pubblicazione, senza previo consenso scritto.

9.3 Materiali Preesistenti

Il Fornitore non includerà alcun Materiale Preesistente in alcun Bene a meno che non sia elencato nella relativa Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine. Qualora il Fornitore includa qualsiasi Materiale Preesistente in un Bene elencato o meno nella Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine, il Fornitore concede o otterrà a favore dell'Acquirente una licenza non esclusiva, valida per tutto il mondo, perpetua, irrevocabile, senza onere alcuno, per preparare e far preparare opere derivate di tali Materiali Preesistenti e di utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, visualizzare, effettuare, trasferire, distribuire e sublicenziare detti Materiali Preesistenti e/o le loro opere derivate e di concedere ad altri i diritti concessi nella presente sottosezione.

9.4 Tools

Il Fornitore non includerà alcun Tool nei Beni a meno che non siano elencati nella relativa Descrizione della Prestazione e/o Ordine. Qualora il Fornitore includa qualsiasi Tool in un Bene elencato o meno nella Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine, il Fornitore concede o otterrà a favore dell'Acquirente una licenza non esclusiva, valida per tutto il mondo, perpetua, irrevocabile, senza onere alcuno, per preparare e far preparare opere derivate di tali Tools, e di utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, visualizzare, e far operare tali Tools o le loro opere derivate.

9.5 Diritti sulle Invenzioni

Il Fornitore è proprietario delle Invenzioni. Il Fornitore conferisce all'Acquirente una licenza non esclusiva, valida per tutto il mondo, perpetua, irrevocabile, senza onere alcuno, riguardante le Invenzioni (comprese eventuali domande di

brevetto depositate o brevetti emessi per le Invenzioni). La licenza avrà ad oggetto il diritto di fare, far fare, utilizzare, far utilizzare, vendere, concedere licenze o altrimenti trasferire elementi dell'Invenzione e di utilizzare e far utilizzare i processi delle Invenzioni.

9.6 Diritti sulle Invenzioni Congiunte

Le Parti saranno comproprietarie di tutte le Invenzioni Congiunte e dei risultanti brevetti. Ciascuna delle due Parti può concedere ad altri licenze per le Invenzioni Congiunte (comprese eventuali domande di brevetto depositate o brevetti emessi per Invenzioni Congiunte) senza corrispondere alcunché e/o dover ottenere il consenso dell'altra Parte.

9.7 Brevetti

Al fine di dare supporto al Cliente come specificato nella relativa Descrizione della Prestazione e/o Ordine, il Fornitore garantisce all'Acquirente una licenza non esclusiva, valida per tutto il mondo, perpetua, irrevocabile, senza onere alcuno, relativamente ad ogni brevetto o applicazione brevettata dal Fornitore di fare, far fare, usare, far usare, importare, esportare, vendere o comunque trasferire i Beni ai fini autorizzati dal presente Accordo e dalla relativa Descrizione della Prestazione o Ordine.

9.8 Perfezionamento dei Diritti d'Invenzione

Il Fornitore identificherà tutti i Paesi in cui richiederà la tutela di ciascuna Invenzione. Il Fornitore autorizza l'Acquirente ad agire in qualità di suo rappresentante per l'ottenimento della tutela del brevetto per le Invenzioni nei Paesi in cui il Fornitore non richiede la tutela per i brevetti. Il Fornitore fornirà assistenza a spese dell'Acquirente nella compilazione delle richieste di brevetto delle Invenzioni ed otterrà la sottoscrizione dei documenti richiesti.

9.9 Perfezionamento dei Diritti d'Autore

Su richiesta, il Fornitore fornirà all'Acquirente un "Certificato di Originalità" o documentazione equivalente che attesti la titolarità delle Opere su Commissione. i Beni. Il Fornitore confermerà la cessione del diritto d'autore per le Opere su Commissione utilizzando il modulo per la "Conferma della cessione del Diritto d'Autore" ed assisterà l'Acquirente nel perfezionare tali diritti d'autore.

9.10 Prodotti Programma

Il Cliente riceverà dall'Acquirente o dal Fornitore una licenza dei Prodotti Programma, in relazione alla quale l'Acquirente non è parte e per le violazioni della quale non è responsabile. Se il Prodotto Programma risulta disponibile alle condizioni di un contratto dell'Acquirente già esistente, i termini di tale contratto regoleranno la distribuzione di questo Prodotto Programma. L'Acquirente può installare ed effettuare test dei Prodotti Programma per il Cliente senza dover alcun corrispettivo. Per licenze che richiedono pagamenti periodici, l'Acquirente notificherà al Fornitore quando iniziare la fatturazione al Cliente, ove ciò sia applicabile.

10.0 Responsabilità del Fornitore per Richieste di Risarcimento da parte di Terzi

10.1 Indennizzo generale

Il Fornitore difenderà, manleverà ed indennizzerà, comprese le spese legali, l'Acquirente, il Personale dell'Acquirente, il proprietario o Locatore delle sedi dell'Acquirente (se esistente), il Cliente ed il Personale del Cliente in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi che sorgano a seguito di atti ed omissioni colpose o dolose del Fornitore o del Personale del Fornitore oppure per violazioni da parte del Fornitore di qualsiasi termine del presente Accordo.

10.2 Indennizzo per la Proprietà Intellettuale

Il Fornitore difenderà, o a discrezione dell'Acquirente collaborerà alla difesa, manleverà ed indennizzerà, incluse le spese legali, l'Acquirente, il Personale dell'Acquirente, il Cliente e il Personale del Cliente in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi dovute al fatto che i Beni e/o i Servizi del Fornitore violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, se tale richiesta viene avanzata o è verosimile che venga avanzata, il Fornitore adotterà, a proprie spese, uno dei seguenti possibili rimedi:

1. ottenere il diritto da parte dell'Acquirente dal Cliente di continuare ad utilizzare, vendere e dare in licenza i Beni e/o i Servizi di cui al presente Accordo;
2. modificare i Beni e/o i Servizi in modo che non vi siano violazioni e siano conformi a quanto indicato dal presente Accordo;
3. sostituire i Beni e/o i Servizi, o altri Beni e/o Servizi implicati, con altri che non violino e siano conformi a quanto indicato dal presente Accordo; o
4. su richiesta dell'Acquirente, accettare la cancellazione dei Beni e/o Servizi implicati, senza responsabilità della cancellazione da parte dell'Acquirente, la restituzione Beni che costituiscono violazione a spese del Fornitore ed il rimborso tutti gli importi pagati.

L'Acquirente informerà prontamente il Fornitore su qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi e coopererà nelle indagini, alla determinazione nelle transazioni e alla difesa di dette richieste.

10.3 Eccezioni all'Indennizzo

Il Fornitore non avrà alcun obbligo di indennizzare l'Acquirente, il Personale dell'Acquirente, il Cliente o il Personale del Cliente per richieste di risarcimento dovute al fatto che i Beni o Servizi del Fornitore violino i diritti di proprietà intellettuale di una terza parte, qualora tali richieste insorgano in conseguenza di:

1. combinazione da parte dell'Acquirente o del Cliente dei Beni e/o Servizi con altri Beni e/o Servizi in maniera non ragionevolmente prevedibile dal Fornitore e quando tali violazioni o richieste di risarcimento sarebbero state evitate in mancanza di tale combinazione;
2. la realizzazione da parte del Fornitore di un progetto redatto dall'Acquirente e tali violazioni o richieste di risarcimento sarebbero state evitate in mancanza di tale realizzazione; o
3. la modifica da parte dell'Acquirente o del Cliente dei Beni e tale violazione o richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere evitata in assenza di tale modifica.

11.0 Limitazione di Responsabilità tra Fornitore e Acquirente

In nessun caso le parti saranno responsabili per i danni derivanti da lucro cessante, mancati profitti, danni accidentali, indiretti, consequenziali o a carattere esemplare. La presente reciproca Limitazione di Responsabilità non limita gli obblighi e le responsabilità del Fornitore definite nella Sezione "Responsabilità del Fornitore" per richieste di risarcimento da parte di Terzi".

Il Fornitore riconosce e accetta che tutti gli Ordini o gli Allegati di Partecipazione emessi dalla(e) Consociata(e) dell'Acquirente rappresentano Accordi indipendenti tra il Fornitore o la Consociata del Fornitore e la Consociata dell'Acquirente. L'Acquirente non sarà responsabile nei confronti del Fornitore o delle Consociate del Fornitore per qualsiasi azione o inadempimento delle Consociate dell'Acquirente in merito ad un Ordine o ad un Allegato di Partecipazione, né costituiranno violazioni del presente Accordo tra il Fornitore e l'Acquirente.

Le disposizioni contenute in questa sezione dell'Accordo troverà applicazione nei limiti previsti dall'art. 1229 Codice Civile.

12.0 Fornitore e Personale del Fornitore

Il Fornitore è un appaltatore autonomo e il presente Accordo non crea alcun rapporto d'agenzia, di società o di joint venture tra l'Acquirente ed il Fornitore o tra l'Acquirente ed il Personale del Fornitore. L'Acquirente non si assume alcun impegno o responsabilità per il Personale del Fornitore. Il Fornitore, in particolare:

1. garantirà che lui stesso ed il proprio Personale ottemperino alle vigenti leggi, normative, ordinanze e ai requisiti per l'esercizio dell'attività;
2. sarà responsabile per la supervisione, il controllo, le retribuzioni, gli obblighi assistenziali e previdenziali, la salute e la sicurezza del Personale del Fornitore;
3. informerà e chiederà preventivamente autorizzazione all'Acquirente nel caso in cui a ex dipendenti dell'Acquirente venga affidato lavoro nell'ambito del presente Accordo;
4. su richiesta, fornirà all'Acquirente, a scopo di valutazione sulla esportazione, nella misura consentita dalla legge, il paese di cittadinanza e la residenza permanente e lo status di immigrazione del proprio Personale. L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare le persone messe a disposizione dal Fornitore per motivi di controllo sulle esportazioni;
5. non discriminerà alcun impiegato, candidato ad un impiego o alcun ente coinvolto nelle sue pratiche di approvvigionamento a causa della razza, del colore della pelle, della religione, del sesso, dell'età, della nazionalità o per qualsiasi altro stato legalmente protetto;
6. (a) sarà l'unico responsabile per la completa e corretta compilazione ed invio alla competente autorità governativa per l'immigrazione, di tutti i documenti richiesti per tutto il personale del Fornitore che svolge Servizi nell'ambito del presente Accordo, mantenendo tali documenti come richiesto dalla legge e, nell'ambito delle leggi vigenti (in particolare in materia di data privacy), rendere tali documenti disponibili all'Acquirente al momento della richiesta, e (b) assicurerà che il proprio Personale che non incontra tutti i requisiti relativi all'immigrazione non svolgerà Servizi nell'ambito del presente Accordo;
7. non assegnerà alcuna attività prevista ai sensi del presente Accordo, al proprio Personale che sia soggetto ad eventuali clausole restrittive che potrebbero limitare tale Personale nell'esecuzione dei servizi per l'Acquirente o il Cliente;
8. prima dell'assegnazione al proprio Personale dei Servizi per i quali l'Acquirente ha richiesto requisiti di formazione specifici e nei limiti consentiti dalla legge, il Fornitore dovrà rivedere l'attestato di formazione fornito dal proprio Personale per assicurare che i requisiti di formazione specifici richiesti dall'Acquirente siano soddisfatti, conservare tale attestato e, nei limiti consentiti dalla legge, rendere tale attestato disponibile all'Acquirente al momento della richiesta;
9. rimuoverà il proprio Personale da ogni incarico ai sensi del presente Accordo, se richiesto dall'Acquirente a sua discrezione.

12.1 Divieto di Subappalto - Personale

Il Fornitore non ha la facoltà di affidare o subappaltare ad altri soggetti (siano essi persone giuridiche o fisiche), neppure parzialmente i Servizi da fornire senza essere stato preventivamente ed espressamente autorizzato dall'Acquirente. In tal

caso, il Fornitore fornirà preventivamente all'Acquirente tutte le informazioni necessarie ed utili in relazione al soggetto terzo che il Fornitore intende utilizzare ed alle tipologie contrattuali utilizzate da quest'ultimo o dal subappaltatore con le risorse impiegate nell'esecuzione dei Servizi.

Nonostante quanto previsto in questa sottosezione, l'uso di subappaltatori e/o di altri soggetti terzi da parte del Fornitore non solleva il Fornitore dalla responsabilità relativa alla prestazione del subappaltatore o del soggetto terzo utilizzato dal Fornitore che rimarrà l'unico responsabile nei confronti dell'Acquirente per le obbligazioni assunte in base al presente Accordo. L'Acquirente si riserva, a sua discrezione, il diritto di rifiutare l'uso di subappaltatori e/o di altri soggetti terzi da parte del Fornitore.

Salvo quanto previsto in caso di autorizzazione, il personale del fornitore addetto alla realizzazione dei Beni e/o Servizi, è regolarmente assunto alle dipendenze del Fornitore, che si impegna a:

- a) ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri;
- b) supervisionare, controllare la corretta attuazione degli obblighi di legge in materia di trattamenti retributivi, assistenziali, previdenziali e fiscali del personale del fornitore e dei propri subfornitori e manleva l'Acquirente per ogni danno e responsabilità che possa derivare a quest'ultimo per la violazione dei suddetti obblighi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 276/2003 e da ogni sua successiva modifica;
- c) attuare, nei confronti di tale personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del possibile Ordine, alla categoria e nella località in cui vengono svolte le attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località;
- d) continuare ad applicare i citati contratti collettivi dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del rapporto contrattuale. Il Fornitore si impegna a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento, qualora l'Acquirente lo richieda;
- e) conservare per tutta la durata dell'Accordo la documentazione comprovante l'esecuzione dei pagamenti a mezzo bonifico bancario delle retribuzioni spettanti al proprio personale e a quello dei subappaltatori durante l'esecuzione dell'Accordo. Il Fornitore si impegna a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento, qualora l'Acquirente lo richieda;
- f) porre in essere con i propri dipendenti opportuni accordi che gli permettano di adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo e da qualsiasi applicabile descrizione della prestazione;
- g) essere responsabile per la supervisione, il controllo, la salute e la sicurezza del personale del fornitore ai sensi del D Lgs n. 81/08;
- h) garantire inoltre di collaborare con l'Acquirente per la supervisione, il controllo, ed il coordinamento del proprio personale e quello dei propri subfornitori per l'attuazione delle misure di sicurezza indicate nel Documento Unico;
- i) garantire, tra l'altro, che in ottemperanza alle previsioni dell'art. 26 del D. Lgs 81/08, il personale dallo stesso impiegato a qualunque titolo, sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il fornitore, inoltre, garantisce che tale tessera sarà esposta dai lavoratori durante l'espletamento delle proprie mansioni.

12.2 Limitazioni Generali Relative all'Attività Aziendale

(a) Il Fornitore dovrà garantire che il Personale del Fornitore destinato dal Fornitore all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo presso la sede dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente:

1. non conduca alcuna attività non correlata all'attività commerciale dell'Acquirente (ad esempio colloqui, assunzioni, licenziamenti o raccomandazioni personali) presso la sede dell'Acquirente o del Cliente;
2. non conduca attività di formazione del personale del Fornitore presso la sede dell'Acquirente o del Cliente, ad eccezione della formazione sul posto di lavoro;
3. non tenti di partecipare ad attività o piani di incentivazione o benefits dell'Acquirente o del Cliente;
4. non invii o riceva posta non correlata con le attività dell'Acquirente oggetto del presente Accordo, utilizzando i sistemi di posta dell'Acquirente o del Cliente; e
5. non venda, pubblicizzi o commercializzi alcun prodotto o distribuisca materiale stampato, scritto o grafico presso la sede dell'Acquirente o del Cliente senza l'autorizzazione scritta dell'Acquirente.

(b) Il Fornitore per il proprio Personale destinato all'esecuzione dei Servizi presso le sedi dell'Acquirente o del Cliente:

1. dovrà ottenere dall'Acquirente un badge di identificazione valido per ogni persona e restituire tale badge identificativo dopo il completamento dei Servizi;
2. dovrà garantire che ogni persona, che abbia regolarmente accesso alla sede dell'Acquirente o del Cliente, rispetti tutti gli eventuali vincoli esistenti relativi al parcheggio ed alla registrazione dei veicoli; e
3. garantirà che ogni persona non oltrepasserà le aree autorizzate (limitate a aree di lavoro, aree break e mensa, servizi igienici e, in caso di emergenza medica, infermeria dell'Acquirente o del Cliente).

12.3 Direttive dell'Acquirente sulla Sicurezza

Il Fornitore dovrà garantire che il Personale del Fornitore destinato dal Fornitore all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo presso la sede dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente:

1. non introduca armi di alcun genere all'interno della sede dell'Acquirente o del Cliente;
2. non produca, venda, distribuisca, possieda, utilizzi o si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (senza motivi medici) o di bevande alcoliche, durante la permanenza presso la sede dell'Acquirente o del Cliente;
3. non sia in possesso di materiale pericoloso di alcun genere presso la sede dell'Acquirente o del Cliente, senza l'autorizzazione dell'Acquirente.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'Acquirente eventuali casi di infortunio o di violazione della sicurezza (che comportino la perdita, l'errato utilizzo dei Beni materiali e immateriali (come sotto definito) dell'Acquirente o danni agli stessi, eventuali liti, aggressioni o molestie) e fornirgli una copia del report relativo ai suddetti episodi.

12.4 Controllo dei Beni

Ai sensi della presente Sottosezione, con il termine "Beni dell'Acquirente" si intendono i dati, le informazioni, le forniture o altre proprietà, inclusi i beni di proprietà di terzi (quali ad esempio i Clienti dell'Acquirente), che siano accessibili dal Personale dell'Acquirente o siano stati forniti al Personale del Fornitore dall'Acquirente o per conto dell'Acquirente. Il Personale del Fornitore:

1. non dovrà rimuovere i Beni dell'Acquirente dalla sede dell'Acquirente o del Cliente, senza l'autorizzazione dell'Acquirente;
2. dovrà utilizzare i Beni dell'Acquirente esclusivamente ai fini del presente Accordo, inoltre dovrà risarcire l'Acquirente per qualsiasi utilizzo non autorizzato;
3. dovrà collegarsi, interagire con o utilizzare esclusivamente programmi, tool o routine che l'Acquirente abbia approvato come mezzi necessari per fornire i Servizi;
4. non dovrà condividere o rivelare ID utente, password, chiavi di crittografia o numeri telefonici delle porte di connessione dei computer;
5. se i Beni dell'Acquirente sono coperti da riservatezza, non dovrà copiare, diffondere o lasciare incustoditi o non protetti tali beni; e
6. dovrà immediatamente notificare all'Acquirente eventuali incidenti di sicurezza che coinvolgono i Beni dell'Acquirente e fornire all'Acquirente copia del report relativo ai suddetti episodi.

L'Acquirente può verificare periodicamente l'uso dei Beni dell'Acquirente e i dati del Fornitore giacenti sui Beni dell'Acquirente.

12.5 Controllo del Personale del Fornitore

(a) Il Fornitore dovrà:

1. esercitare costantemente i propri poteri di controllo sul proprio Personale, messo a disposizione all'Acquirente in base al presente Accordo, senza addebitare all'Acquirente alcun costo aggiuntivo;
2. condurre delle sessioni di formazione con il proprio Personale prima di assegnargli un incarico relativo all'Acquirente e identificare e fornire il riferimento dei propri supervisori (ed aggiornarlo se necessario),
3. istruire il proprio Personale affinché qualsiasi problema relativo al lavoro sia notificato al Fornitore (e non all'Acquirente). Qualora tali questioni riguardano azioni che si sarebbero state prese dall'Acquirente o dal Personale dell'Acquirente, il Fornitore informerà immediatamente l'Acquirente affinché si possa procedere con le indagini investigative appropriate.

(b) I supervisori del Fornitore dovranno:

1. esercitare la piena supervisione riguardo a tutte le decisioni ordinarie inerenti al rapporto di lavoro correlate al Personale del Fornitore, incluse le decisioni relative a: salari, orari, termini e condizioni del contratto di lavoro, assunzione, disciplina, valutazione delle prestazioni, risoluzione del contratto, consulenza e schedulazione; e
2. conoscere per ciascuna ubicazione di lavoro, il calendario delle festività pianificate di tale ubicazione (e gli altri giorni di chiusura) e stabilire l'impatto di tale calendario sul lavoro del Personale del Fornitore.

(c) Nonostante quanto stabilito in altre lingue o accordi, il Fornitore accetta che l'Acquirente non ha responsabilità di approvare, e che l'Acquirente non approverà, i fogli di presenza del Personale del Fornitore. Qualora l'Acquirente debba rivedere, firmare e/o inoltrare i fogli di presenza del Personale del Fornitore, siano essi in formato manuale o elettronico, come parte dei processi di verifica della fatturazione, le Parti sono a conoscenza ed accettano che tale revisione, firma e/o inoltrare non costituiranno in alcun modo concorso o approvazione di tali fogli di presenza, né creeranno alcun impegno o obbligo da parte dell'Acquirente al Fornitore o al Personale del Fornitore.

12.6.1 Controllo dei Precedenti Penali "CPP" (CPP - Si applica obbligatoriamente per tutti gli acquisti di Servizi dove il personale del Fornitore abbia accesso 'da remoto' ai sistemi di INTESA o dei Clienti).

(a) Nei limiti stabiliti dalla legge, il Fornitore si impegna a:

1. ottenere da tutto il Personale del Fornitore prova fotografica di identità da una fonte ufficiale del governo (incluso ma non limitato ai documenti come patente di guida valida o passaporto rilasciato dalle Questure) e conservare copia degli stessi;

2. nei limiti stabiliti dalla legge, garantire che, prima che il Personale del Fornitore sia incaricato di svolgere Servizi ai sensi del presente Accordo, il Fornitore effettui il controllo dei precedenti penali del proprio Personale e che copra le giurisdizioni (incluso ma non limitato a tutte le contee o stati (a seconda di quale è più completo), i paesi (tra cui un controllo federale negli Stati Uniti) e province) in cui la persona è stata impiegata o residente negli ultimi sette (7) anni (o più a lungo, se richiesto dalla legge);

3. non assegnare suo Personale il cui controllo abbia evidenziato quanto segue:

(a) crimini o infrazioni (ad esempio corruzione, frode, appropriazione indebita, furto, violazione delle leggi sulla sicurezza), reati di violenza (inclusi ma non limitati a abusi sessuali o abusi su minori), o crimini informatici e/o crimini correlati all'occupazione;

(b) l'esistenza di restrizioni (come gli ordini del tribunale) che potrebbero impedire o imporre limitazioni alla capacità del Personale del Fornitore ad eseguire i Servizi previsti dal presente Accordo; o

(c) che una persona presenti un rischio superiore alla normali garanzie per l'Acquirente o il Cliente.

Su richiesta dell'Acquirente e nei limiti stabiliti dalla legge, il Fornitore fornirà all'Acquirente la documentazione necessaria per verificarne la propria conformità alla presente Sottosezione.

(b) Una volta che il controllo dei precedenti penali sia stato effettuato per un particolare individuo, l'esito dello stesso potrà essere utilizzato dal Fornitore per soddisfare i requisiti della presente sottosezione intitolata "Controllo dei Precedenti Penali" per tre (3) anni dalla data del controllo stesso. Nella misura consentita dalla legge, il Fornitore dovrà effettuare nuovi controlli ogni tre (3) anni per il proprio personale assegnato all'esecuzione dei Servizi ai sensi del presente Accordo.

(c) Nessuna disposizione contenuta nella presente sottosezione "Controllo dei Precedenti Penali" limita la capacità dell'Acquirente di rimuovere da un incarico il Personale del Fornitore a sua discrezione.

12.6.2 Controllo dei Precedenti Penali "CPP" (CPP - Si applica obbligatoriamente per gli acquisti di Servizi che comportino l'uso del personale del Fornitore presso la sede INTESA o del Cliente).

(a) Nei limiti stabiliti dalla legge, il Fornitore si impegna a:

1. ottenere da tutto il Personale del Fornitore prova fotografica di identità da una fonte ufficiale del governo (incluso ma non limitato ai documenti come patente di guida valida o passaporto rilasciato dalle Questure) e conservare copia degli stessi;

2. nei limiti stabiliti dalla legge, garantire che, prima che il Personale del Fornitore sia incaricato di svolgere Servizi ai sensi del presente Accordo presso la sede dell'Acquirente o del Cliente, il Fornitore effettui il controllo dei precedenti penali del proprio Personale e che copra le giurisdizioni (incluso ma non limitato a tutte le contee o stati (a seconda di quale è più completo), i paesi (tra cui un controllo federale negli Stati Uniti) e province) in cui la persona è stata impiegata o residente negli ultimi sette (7) anni (o più a lungo, se richiesto dalla legge);

3. non assegnare suo Personale il cui controllo abbia evidenziato quanto segue:

(a) crimini o infrazioni (ad esempio corruzione, frode, appropriazione indebita, furto, violazione delle leggi sulla sicurezza), reati di violenza (inclusi ma non limitati a abusi sessuali o abusi su minori), o crimini informatici e/o crimini correlati all'occupazione;

(b) l'esistenza di restrizioni (come gli ordini del tribunale) che potrebbero impedire o imporre limitazioni alla capacità del Personale del Fornitore ad eseguire i Servizi previsti dal presente Accordo; o

(c) che una persona presenti un rischio superiore alle normali garanzie per l'Acquirente od il Cliente.

Su richiesta dell'Acquirente e nei limiti stabiliti dalla legge, il Fornitore fornirà all'Acquirente la documentazione necessaria per verificarne la propria conformità alla presente Sottosezione.

(b) Una volta che il controllo dei precedenti penali sia stato effettuato per un particolare individuo, l'esito dello stesso potrà essere utilizzato dal Fornitore per soddisfare i requisiti della presente sottosezione intitolata "Controllo dei Precedenti Penali" per tre (3) anni dalla data del controllo stesso. Nella misura consentita dalla legge, il Fornitore dovrà effettuare nuovi controlli ogni tre (3) anni per il proprio personale assegnato all'esecuzione dei Servizi ai sensi del presente Accordo.

(c) Nessuna disposizione contenuta nella presente Sottosezione "Controllo dei precedenti penali" limita la capacità dell'Acquirente di rimuovere da un incarico il Personale del Fornitore a sua discrezione.

13.0 Assicurazione

Il Fornitore manterrà a sue spese:

1. una polizza assicurativa commerciale generale oppure un'assicurazione relativa alla responsabilità civile con un massimale minimo per ogni evento o sinistro di 5.000.000 (cinque milioni) USD o equivalente in valuta locale;

2. una polizza assicurativa relativa al pagamento delle spettanze dei lavoratori e una polizza assicurativa dei dipendenti come richiesto dalla vigente legge locale; e

3. l'assicurazione automobilistica nei massimali e nei termini della legge locale, ma comunque non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni) USD oppure l'equivalente in valuta locale se il veicolo di cui si tratta viene utilizzato nell'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

L'assicurazione richiesta ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 3 indicherà:

- (a) l'Acquirente quale assicurato addizionale con riguardo agli interessi assicurabili dell'Acquirente
- (b) sarà primaria oppure non conterrà franchigie o partecipazione ai danni o alle spese assicurate; e
- (c) sarà stipulata; (i) con compagnie assicuratrici domiciliate negli Stati Uniti con una AM Best Rating di A- o superiore e un rating di classe finanziaria di 7 o superiore o (ii) sarà stipulata con vettori non Statunitensi con rating Standard & Poor di BBB o superiore e \$50M (cinquanta milioni di dollari americani) in eccedenza del contraente.

Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore provvederà a fornire all'Acquirente il certificato/i di assicurazione per verificare la conformità con i termini e le condizioni di cui sopra.

Le polizze stipulate dal Fornitore dovranno contenere la rinuncia alla surrogazione nei diritti contro l'Acquirente.

14.0 Durata e Risoluzione

14.1 Risoluzione del presente Accordo

(a) Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo senza alcuna penale, per l'inadempimento sostanziale di questo Accordo dell'altra Parte o se l'altra Parte si rende insolvente o se presenta o ha presentato contro di essa una istanza di fallimento, ("Causa"), nei limiti previsti dalla legge. Tale risoluzione sarà efficace a decorrere dal trentesimo (30) giorno dalla richiesta scritta di porre rimedio all'inadempimento, se la Causa non viene eliminata.

(b) Nonostante quanto stabilito nel presente Accordo, l'Acquirente potrà risolvere immediatamente il presente Accordo e parte o tutte le Descrizioni della Prestazione o gli Ordini in caso di una violazione di quanto stabilito nel paragrafo di Condotta Etica del presente Accordo o quando l'Acquirente creda ragionevolmente che tale violazione si sia verificata o che è probabile che si verifichi. La risoluzione da parte dell'Acquirente ai sensi della presente sottosezione (b) è anche da considerarsi risoluzione per Giusta Causa.

(c) Ciascuna parte può risolvere questo Accordo senza Causa quando non ci sono Descrizioni della Prestazione o Ordini in sospeso.

Ove il Fornitore non adempia a una qualunque obbligazione assunta, l'Acquirente potrà intimare l'adempimento mediante comunicazione scritta circostanziata. Qualora il Fornitore non elimini l'inadempimento entro il periodo indicato nella comunicazione, l'eventuale Ordine si considererà risolto di diritto. In tale caso, l'Acquirente non sarà tenuto al riconoscimento di alcun corrispettivo per le attività svolte. L'Acquirente si riserva altresì il diritto di restituire al Fornitore tutti i componenti consegnati in base all'eventuale Ordine e di ottenere il rimborso di quanto corrisposto al Fornitore in base all'eventuale Ordine, oppure di trattenere tali componenti corrispondendo per essi al Fornitore un importo che sarà pattuito nel rispetto del Corrispettivo di cui all'eventuale Ordine.

L'Acquirente ha la facoltà di risolvere l'eventuale Ordine ai sensi dell'articolo 1456 c.c. in caso di inadempimento del Fornitore alle seguenti clausole dell'Accordo: - Garanzie contrattuali; - Fornitore e Personale del Fornitore; - Scambio di informazioni; - Applicazioni delle leggi in materia di sicurezza e tutele del lavoratore.

L'Acquirente si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere, oltre alle penali di cui all'eventuale Ordine, il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti. L'Acquirente si riserva inoltre il diritto di recedere con effetto immediato dall'Ordine in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico del Fornitore.

14.2 Recesso della Descrizione della Prestazione o dell'Ordine

L'Acquirente, previo preavviso scritto al Fornitore, potrà risolvere o recedere, come del caso, da una Descrizione della Prestazione o da un Ordine:

1. immediatamente se con Causa; o
2. immediatamente o come diversamente specificato nel relativo preavviso se Senza Causa.

Alla data di risoluzione o di recesso, secondo le specifiche disposizioni scritte dell'Acquirente, il Fornitore dovrà immediatamente:

1. interrompere la prestazione;
2. preparare e sottoporre all'Acquirente l'elenco dettagliato dei Beni e/o dei Servizi completati o parzialmente completati;
3. consegnare all'Acquirente i Beni completati in modo soddisfacente alla data di cessazione, al Prezzo concordato nella relativa Descrizione della Prestazione e/o Ordine; e
4. completare, su richiesta dell'Acquirente, qualsiasi prestazione ancora in corso di esecuzione.

In caso di recesso dell'Acquirente senza Causa, l'Acquirente compenserà il Fornitore per le spese ragionevoli e documentate sostenute dal Fornitore per l'effettuazione delle prestazioni ancora in corso, fino alla data di efficacia del recesso, purché il Fornitore faccia ogni ragionevole sforzo per limitare gli oneri a carico dell'Acquirente di cui al presente paragrafo, come per esempio, accettando la restituzione di Beni per restituirli ai fornitori, vendendo ad altri, o utilizzando eventualmente in altro modo i Beni eliminati (inclusi i materiali grezzi o quelli ancora in elaborazione) e purché tali oneri non eccedano i Corrispettivi stabiliti.

15.0 Disposizioni Generali

15.1 Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato soltanto mediante documento scritto che faccia espresso riferimento all'Accordo stesso, sottoscritto dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

Le parti concordano che ogni eventuale futura modifica e/o integrazione all'Accordo è da intendersi come parte integrante dell'Accordo stesso e che ogni eventuale riferimento all'Accordo citato nella Descrizione della Prestazione e/o nell'eventuale Ordine, ove applicabile, è da intendersi come comprensiva di tali modifiche e/o integrazioni.

15.2 Cessioni

Le Parti non cederanno i propri diritti o delegheranno o subappalteranno l'esecuzione dei propri obblighi derivanti dal presente Accordo a terzi o Consociate senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere rifiutato senza una valida ragione. E' fatto salvo il caso in cui ciascuna delle Parti ceda il presente Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza il presente Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata del presente Accordo è nulla ed inefficace.

Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a Consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto dell'Acquirente. Comunque se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Qualsiasi cessione non autorizzata del presente Accordo è inefficace e nulla.

15.3 Giurisdizione e Foro Competente; Rinuncia a Processo con Giuria; Limiti dell'Azione

Il presente Accordo e l'esecuzione delle prestazioni relative allo stesso Accordo saranno regolate dalle leggi del paese in cui l'Acquirente ha la propria residenza o sede legale nel momento della stipula del presente Accordo, ad eccezione dei seguenti casi:

1. in Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava della Macedonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan, il presente Accordo sarà regolato dalla legge Austriaca;
2. in Australia, il presente Accordo sarà regolato dalle leggi dello Stato o del Territorio in cui abbia avuto luogo la prestazione;
3. in Canada, il presente Accordo sarà regolato dalla legge della Provincia dell'Ontario;
4. in Estonia, Lettonia e Lituania, verrà applicata la legge Finlandese;
5. nella Repubblica Popolare Cinese, Porto Rico e negli Stati Uniti (compreso il caso in cui una parte della prestazione sia avvenuta negli Stati Uniti) questo Accordo e ogni disputa o controversia derivante da o relativa al presente Accordo saranno regolate dalle leggi dello Stato di New York applicabili ai contratti stipulati e svolti interamente all'interno di tale Stato;
6. nel Regno Unito, il presente Accordo sarà regolato dalla legge Inglese;

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionale di merci non è applicabile al presente Accordo. Le parti rinunciano al diritto di essere giudicate da una giuria per le eventuali controversie inerenti al presente Accordo.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge locale e senza possibilità di rinuncia o limitazione contrattuale, qualsiasi azione legale o di altro tipo correlata al presente Accordo, dovrà essere iniziata non oltre due (2) anni a decorrere dalla data in cui si sia originata la causa dell'azione.

L'Ordine con riferimento al presente Accordo e la documentazione relativa saranno regolati dalla legge Italiana. Tutte le controversie che sorgano da o in connessione con l'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo e della documentazione contrattuale ad essi relativa e collegata saranno devolute esclusivamente al Tribunale di Milano e le parti rinunciano al diritto di ricorrere a qualsiasi altra sede.

15.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti relative al presente Accordo saranno effettuate tramite i rappresentanti delle Parti come precisato nella relativa Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine. Tutte le comunicazioni scritte relative al presente Accordo verranno inviate agli appropriati contatti specificati nella Descrizione della Prestazione e/o nell'Ordine e saranno valide a partire dall'effettivo ricevimento. Le comunicazioni possono essere inviate elettronicamente, tramite posta elettronica certificata o registrata, o inviate tramite corriere. È possibile fornire copie delle comunicazioni, fatta eccezione per le comunicazioni di tipo legale.

15.5 Copie

Il presente Accordo può essere firmato (incluso in forma digitale o altra forma elettronica) in uno o più esemplari, ciascuno dei quali sarà considerato come documento originale e tutti gli esemplari presi nel loro complesso costituiranno l'Accordo stesso. Ciascuna copia del presente Accordo ottenuta con mezzi attendibili (per esempio, fotocopia o facsimile) viene considerata come documento originale.

Sia le licenze Shrinkwrap che le licenze Clickwrap che accompagnano i Beni e/o i Servizi consistenti di software e le

Condizioni di Utilizzo o Condizioni di Servizio relative a Beni e/o Servizi fornite on-line sono nulle e inefficaci, e prevalgono i termini e le condizioni del presente Accordo.

15.6 Condotta Etica

Il Fornitore dovrà conoscere e conformarsi a tutte le norme e regolamenti sulla corruzione, e le pratiche commerciali vietate. Il Fornitore e le sue Consociate non hanno, né offriranno, prometteranno, effettueranno o accetteranno di effettuare direttamente o indirettamente allo scopo di influenzare o indurre altri ad influenzare decisioni in favore dell'Acquirente o di una qualunque delle sue Consociate. (a) eventuali contributi politici di qualsiasi genere o qualsiasi pagamento o per il beneficio di un pubblico ufficiale, sia eletto o nominato, (b) qualsiasi pagamento per i regali, i pasti, viaggio o altro valore per un dipendente del governo o membri della sua famiglia o (c) eventuali pagamenti o regali (di denaro o qualsiasi cosa di valore) a chiunque. L'Acquirente non rimborserà il Fornitore per questi eventuali contributi politici, pagamenti o regali.

15.7 Scambio di Informazioni

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti verranno considerate non confidenziali. Se le Parti richiedono lo scambio di informazioni confidenziali, tale scambio verrà regolato tramite un accordo di riservatezza. Le parti non renderanno pubblico il contenuto del presente Accordo o il presente rapporto attraverso qualsiasi forma di materiale commerciale o promozionale senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte a meno che ciò non venga imposto dalla legge, purché alla Parte che rende pubbliche le informazioni venga concesso ogni trattamento confidenziale disponibile. Il Fornitore userà le informazioni relative al presente Accordo soltanto in esecuzione dello stesso. I contatti con i dipendenti pubblici da parte del Fornitore per conto dell'Acquirente possono essere tenuti solo allo scopo di fornire servizi ai sensi del presente Accordo. Per qualsiasi dato personale relativo al Personale del Fornitore che il Fornitore metta a disposizione dell'Acquirente, il Fornitore avrà ottenuto il previo consenso del Personale del Fornitore alla comunicazione di tali dati personali all'Acquirente e avrà autorizzato l'Acquirente ad utilizzare gli stessi in relazione al presente Accordo.

15.8 Forza Maggiore

Le Parti non verranno considerate inadempienti o responsabili per qualsiasi ritardo o inadempienza rispetto alle disposizioni del presente Accordo per atti estranei al controllo della Parte interessata, con l'esclusione delle controversie in materia di lavoro, purché tale Parte ne dia avviso immediato all'altra Parte.

15.9 Libertà d'Azione

Il presente Accordo non è esclusivo ed una qualsiasi delle due Parti può progettare, sviluppare, fabbricare, acquistare o commercializzare Beni e/o Servizi concorrenti. L'Acquirente determinerà indipendentemente i prezzi di rivendita di Beni o Servizi e non è obbligato ad annunciare o commercializzare alcun Bene e/o Servizio e non garantisce il successo delle sue iniziative commerciali, ove mai ve ne fossero.

15.10 Obbligazioni delle Consociate

Le Consociate accettano i termini del presente Accordo tramite la sottoscrizione di un Allegato di Partecipazione prima dell'esecuzione di qualsiasi transazione a fronte del presente Accordo.

15.11 Comunicazioni Precedenti e Ordine di Precedenza

Il presente Accordo sostituisce qualsiasi accordo o comunicazione precedente verbale o scritta tra le Parti rispetto all'oggetto di questo Accordo, con l'eccezione di qualsiasi accordo relativo alla divulgazione di informazioni confidenziali. Nel caso di conflitto tra i documenti costituenti il presente Accordo, l'ordine di precedenza sarà il seguente:

1. la quantità, i termini di pagamento e di consegna del relativo Ordine;
2. la relativa Descrizione della Prestazione;
3. il presente Accordo; e
4. i rimanenti termini del relativo Ordine.

15.12.1 Tenuta dei Registri e Diritti di Ispezione *(Si applica per l'acquisto di Merci o l'uso di Software)*

Il Fornitore terrà (e fornirà all'Acquirente, su richiesta di quest'ultimo) i relativi registri commerciali e contabili per documentare le fatture relative alle prestazioni di cui al presente Accordo, i permessi e le licenze professionali per il periodo richiesto dalle norme di legge applicabili e, comunque, per un periodo non inferiore a tre (3) anni dal completamento o dalla scadenza della relativa Descrizione della Prestazione o Ordine. Tutte le scritture contabili verranno tenute conformemente ai principi di contabilità generalmente accettati.

15.12.2 Tenuta dei Registri e Diritti di Ispezione *(Si applica per l'acquisto di Soluzioni e/o Servizi)*

Tenuta dei Registri

Il Fornitore manterrà (e, nei limiti stabiliti dalla Legge, fornirà all'Acquirente su richiesta), adeguati dati tecnici, commerciali e contabili (i) a supporto delle fatture del Fornitore e (ii) per dimostrare la conformità con le prestazioni del Fornitore della sua conformità alle normative e gli obblighi relativi alla sicurezza ai sensi del presente Accordo, e (iii) prova dei permessi necessari e licenze professionali, per un periodo di tempo come richiesto dalla legge locale applicabile, ma non per meno di 6 (sei) anni successivi al completamento o alla risoluzione della relativa Descrizione della Prestazione o Ordine. Tutti i documenti contabili saranno mantenuti in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

Diritti di Ispezione

A fronte di un preavviso dell'Acquirente al Fornitore e senza alcun costo aggiuntivo per l'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, (compresi i suoi revisori e tutte le autorità di regolamentazione), l'accesso in tempi ragionevoli (o, nel caso di revisori, in qualsiasi momento stabilito dai revisori stessi), a qualsiasi struttura in cui il Fornitore presta i suoi servizi ai sensi del presente Accordo ed a tutti i sistemi, i dati e le registrazioni di tali servizi, al fine di verificare l'osservanza del Fornitore agli obblighi di cui al presente Accordo, tra cui la verifica della conformità alle leggi applicabili e la protezione e l'integrità dei dati dell'Acquirente e dei clienti dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà anche identificare un responsabile a supporto della revisione e che risponda prontamente a tutte le ragionevoli richieste di informazioni da parte dell'Acquirente per quanto riguarda quanto sopra, tra cui il completamento dei questionari di conformità periodici e fornendo la documentazione a supporto ed altri dati.

15.13 Scindibilità

Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Accordo fosse ritenuta inefficace dalle autorità giudiziarie competenti, la validità complessiva del presente Accordo non ne risulterà compromessa, purché tale inefficacia non comprometta in maniera sostanziale i diritti delle Parti ai sensi del presente Accordo.

15.14 Permanenza in Vigore

Le norme indicate nelle seguenti Sezioni o Sottosezioni del presente Accordo resteranno valide dopo la cessazione dello stesso e produrranno effetti fino al loro adempimento: "Tasse", "Garanzie contrattuali", "Proprietà Intellettuale", "Responsabilità del Fornitore per richieste di risarcimento da parte di Terzi", "Limitazione di responsabilità tra Fornitore e Acquirente", "Tenuta di registri e diritti di ispezione", "Giurisdizione e foro competente - Rinuncia a processo con Giuria - Limiti dell'azione", "Scambio di informazioni" e "Comunicazioni precedenti e ordine di precedenza". Senza limitare quanto segue, tutte le licenze previste dal presente Accordo avranno durata tale da permettere all'Acquirente di continuare a fornire il servizio ai Clienti dell'Acquirente che sono licenziatari del Fornitore, senza tenere conto del termine o della scadenza del presente Accordo.

15.15 Rinuncia

Una rinuncia si considera validamente effettuata secondo il presente Accordo se è eseguita per iscritto dalla Parte che rinuncia ai suoi diritti. La rinuncia di una delle due Parti a qualsiasi pretesa basata sull'inadempienza dell'altra Parte ad una qualsiasi obbligazione stabilita dall'Accordo non verrà considerata una rinuncia a successive pretese.

15.16 Obblighi dei Subappaltatori del Fornitore

il Fornitore dovrà stipulare un contratto scritto con ogni Subappaltatore autorizzato ad operare a fronte del presente Accordo e, se del caso, con tale contratto commettere ogni Subappaltatore al rispetto di tutti gli obblighi e le responsabilità del Fornitore ai sensi del presente Accordo (inclusa qualsiasi Descrizione della Prestazione a fronte di questo Accordo). A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali obblighi e responsabilità sono quelli contenuti nei "Rapporti Etici", nel "Diritto di Verifica" e nel "Mantenimento dei Dati" sulla fornitura relativa a questo Accordo. Inoltre, in tale contratto scritto, Fornitore dovrà identificare l'Acquirente come diretta e terza parte beneficiaria relativa al "Mantenimento dei Dati" e al "Diritto di Verifica", con l'effetto che l'Acquirente avrà tutti gli stessi diritti che il Fornitore ha con il Subappaltatore. Fermo restando quanto sopra, l'uso da parte del Fornitore di un Subappaltatore non solleva il Fornitore dalle sue responsabilità per le prestazioni del Subappaltatore.

16.0 Source Code in Acconto di Garanzia

16.1 Definizioni

I seguenti termini utilizzati in questo capitolo hanno lo stesso significato come definito nei pertinenti Accordi di Source Code Custodial: Codice Sorgente, Codice Oggetto, Documentazione, Evento Scatenante, Opere Derivate, Materiali escrowed e Miglioramenti di Base.

16.2 Materiali in Acconto di Garanzia

Per ogni Opera su Licenza, il Fornitore si impegna a mettere in Acconto di Garanzia, in conformità con i termini e le condizioni di un distinto accordo di Source Code Custodial ("SCCA"), i seguenti materiali: (i) due (2) copie dell'Opera su Licenza in linguaggio macchina, che comprende sia il Codice Sorgente che il Codice Oggetto; (ii) un (1) set completo della documentazione relativa all'Opera su Licenza sia cartacea che in linguaggio macchina; (iii) una (1) copia

di un elenco completo di tutti gli elementi per l'ambiente di sviluppo che indichi gli elementi che sono disponibili in commercio a condizioni ragionevoli attraverso fonti prontamente conosciute; (iv) un (1) set dell'ambiente di sviluppo, tranne gli elementi individuati a norma (iii) di cui sopra come disponibile commercialmente a condizioni ragionevoli attraverso fonti prontamente conosciute; (v) una (1) copia di un elenco completo di tutti i moduli di Codice Sorgente dell'Opera su Licenza.

16.3 Rilascio degli Eventi e Diritti sui Materiali in Acconto di Garanzia Rilasciati

Il Fornitore notificherà all'Acquirente entro tre (3) giorni il verificarsi di un Evento Scatenante. All'Acquirente è concessa una licenza non-esclusiva, valida in tutto il mondo, perpetua e irrevocabile per preparare e aver preparato le Opere Derivate di Materiale in Acconto di Garanzia e di utilizzare, aver utilizzato, eseguire, riprodurre, trasmettere, visualizzare, trasferire, distribuire e concedere in sublicenza i Materiali in Acconto di Garanzia e le Opere Derivative derivate, con qualsiasi mezzo o tecnologia di distribuzione allo scopo di mantenere e fornire i Miglioramenti di Base per le Opere su Licenza.

16.4 Trattamento Confidenziale

L'Acquirente ed il Fornitore tratteranno il rilascio dei Materiali in Acconto di Garanzia come divulgazione di informazioni riservate (come "informazioni riservate" sono definite nel relativo Confidential Disclosure Agreement) a fronte del Disclosure Agreement stipulato tra le Parti relativo alle Opere su Licenza, oppure a fronte del generico Confidential Disclosure Agreement dell'Acquirente.

16.5 Applicazioni delle Leggi in Materia di Sicurezza e Tutele del Lavoratore

Le parti del presente Accordo si impegnano e garantiscono, ciascuna per la parte di sua competenza, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela del lavoratore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.

A tal riguardo ed al fine di consentire all'Acquirente e/o al Cliente dell'Acquirente la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 26, comma 3 del citato D. Lgs. 81/08 e successive modifiche (di seguito il "Documento Unico"), è fatto obbligo per il Fornitore di consegnare all'Acquirente un apposito documento contenente la propria valutazione dei rischi e dei costi associati, nonché quello redatto dai propri subfornitori, che indichi le misure necessarie per eliminare le interferenze delle rispettive attività.

Il Fornitore si farà obbligo di allegare la propria valutazione dei rischi con dei costi associati di cui sopra e quella dei propri subfornitori all'offerta che presenterà all'Acquirente essendo espressamente stabilito che la documentazione di valutazione dei rischi ed i relativi costi rappresenta condizione essenziale per la validità dell'offerta stessa.